Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 luglio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520	In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50	Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino e concessione di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 26 marzo 1958
registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1958
registro n. 26 Esercito, foglio n 178

COMIZZOLI Remo di Giuseppe, classe 1911, da Milano, distretto Milano, ex tenente fanteria complemento — Gli e ripristinata, a decorrere dal 28 gennaio 1957, la concessione della croce al valor militare concessa con regio decreto 2 aprile 1943 e successivamente perduta « de jure » con atto di notificazione pubblicato sul « Bollettino ufficiale » 1956 dispensa 35, pagina 3372 E' concessa al predetto, a decorrere dal 28 gennaio 1957, la medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione·

« Ufficiale di spiccate qualità già distintosi in altri fatti d'arme, chiedeva insistentemente l assegnazione volontaria in sostituzione di altro ufficiale di grado superiore al comando di una formazione di bande duramente impegnate contro forze soverchianti Nei combattimenti protrattisi per quattro giorni ricacciava di quota in quota consistenti formazioni di ribelli con azione di lancio di bombe a mano Da solo prima, raggiunto poi da pochi animosi, incalzava con raffiche di arma automatica il nemico causandogli gravi perdite e ponendolo in fuga ». — Jurievica - Kot Breze, 21 22-23-24 marzo 1943

(3240)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1476.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Brescia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:
   riparatore d'automezzi;
   aggiustatore.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezione per:
   elettricista impiantista in bassa tensione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per grupp di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezion ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed a tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati ne bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzion saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolar esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altr Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezion diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; tecnologia e laboratorio tecnologico; disegno professionale; impianti elettrici; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'in-

dustria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 38.700.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 286 — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Brescia

	Qualifica	Numero dei posti
	PERSONALE DI RUOLO	
1	Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2	Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3	Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4	Segretario economo	1
5	Applicati	2
	PERSONALE INCARICATO	
6	Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 90 settimanali)	8
7	Insegnanti tecnici pratici	4
8	Applicati	1
9	Persone di servizio	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1477.

Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza;

Considerata l'opportunità di procedere alla trasformazione delle scuole tecniche industriali statali di Lauria e di Melfi in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato già operante nella provincia di Potenza;

Ritenuto che di conseguenza, si rende necessario apportare alcune modifiche all'organizzazione del predetto Istituto professionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 le scuole tecniche industriali statali di Lauria e di Melfi sono trasformate in scuole professionali coordinate con l'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza. Le scuole secondarie di avviamento professionale già annesse alle predette scuole tecniche continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento La direzione di esse rimane affidata ai direttori incaricati delle scuole professionali coordinate su menzionate.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, è modificato come segue:

« Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatori (n. 2 sezioni);
   riparatori di automezzi;
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricisti installatori b. t. (n. 3 sezioni);
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   falegname ebanista.

Art. 3.

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 4.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1551, a favore dell'Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Potenza viene fissato, in L. 52.815.000.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 283. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Potenza

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicato	1
PERSONALE INCARICATO	
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 150)	10
7. Insegnanti tecnici pratici	9
8. Applicati	3
9. Persone di servizio	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1478.

Modificazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Bologna;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736, a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna è fissato in L. 33.370.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 282. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1479.

Modificazione del contributo ordinario a favore dell'Istituto professionale femminile di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Padova;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 il contributo ordinario, del Ministero della pubblica istruzione, previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1566, a favore dell'Istituto professionale femminile di Padova è fissato in L. 43.730.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 284. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1958.

Nomina del dott. Nino Piccoli a componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui venne approvato lo statuto della suddetta Opera;

Veduto l'art. 8 di tale statuto;

Veduto il proprio decreto in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1958, concernente la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del componente del menzionato Consiglio, ing. Ferruccio Bernardis dimissionario;

Decreta:

Il dott. Nino Piccoli, sindaco di Trento, è nominato componente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, in sostituzione dell'ing. Ferruccio Bernardis, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1958
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 250. — MASSIMO

(3393)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1958.

Concessione di temporanea importazione concernente il polistirolo da destinare alla trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 febbraio 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante) per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli.

La quantità minima di merce ammissibile alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1958

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1958
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 16. — BENNATI

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1958.

Regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1952, modificato con decreto Ministeriale 26 giugno 1952;

Visto il regolamento delle giuocate sistemistiche con schede popolari, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1952;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento delle giuocate sistemistiche anzidetto;

Udito il conforme parere della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nella seduta del 9 aprile 1958;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento delle giuocate sistemistiche, relative ai concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine, da effettuarsi con speciali schede denominate « schede sistemistiche popolari ».

Tale regolamento sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 maggio 1953, n. 100.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 263. — BENNATI

Regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli.

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 16, comma 7, 8, 9 e 10 del regolamento ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli approvato dal Ministro per le finanze con decreto del 16 febbraio 1952 e modificato con decreto del 26 giugno 1952, è consentita la partecipazione ai concorsi suddetti anche con altre speciali schede sistemistiche denominate « Schede sistemistiche popolari » entro un numero di colonne limitato da un minimo di 7 ad un massimo di 216.

Le due schede sono stampate a colorazione diversa e recano le indicazioni più sotto specificate relative ai due diversi tipi di sistema. Ognuna delle due schede è composta di tre parti (tagliando figlia matrice spoglio).

Art. 2.

Il primo dei due sistemi, detto « Sistema integrale », consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per uno o più dei 12 eventi (primo e secondo arrivato di sei corse) scelti tra quelli ai quali il concorso si riferisce, restando immutati, in ogni colonna, i pronostici dei rimanenti eventi. L'ordine degli eventi del concorso è indicato sulla scheda con i numeri d'ordine dall'1 al 12, corrispondenti alla successione del primo e del secondo arrivato delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire nell'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

In corrispondenza di ognuno dei 12 numeri e sui tre tagliandi sono predisposti tre riquadri entro i quali sono riprodotti a stampa rispettivamente i segni 1, x, 2. Il partecipante deve indicare sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso, segnando col segno x (doppia diagonale) il riquadro o i riquadri di ogni evento contenenti il segno (1, x, 2) di pronostico desiderato, restando stabilito che, per un determinato evento, un solo riquadro marcato dal concorrente con la doppia diagonale stabilisce per detto evento il pronostico fisso del segno contenuto dal riquadro stesso (1, oppure x, oppure 2), considerandosi non pronosticati gli altri due segni;

due riquadri di un evento marcati dal concorrente con la doppia diagonale stabiliscono il pronostico di una delle tre varianti doppie (1-x, oppure 1-2, oppure x-2), considerandosi non pronosticato il segno escluso; tre riquadri di un evento marcati con la doppia diagonale stabiliscono il pronostico di una variante tripla (1-x-2). Le varianti prescelte devono corrispondere ad una delle combinazioni autorizzate indicate nell'apposita tabella tenuta a disposizione dei giuocatori presso le ricevitorie autorizzate.

Art. 3.

Ogni scheda a sistema integrale partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti doppie e triple indicate sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 216. In caso contrario la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine dei singoli segni di pronostico di ogni variante. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta; i singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine, due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente. E così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti, e quindi annullate, le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 4.

Il secondo dei due sistemi della scheda popolare, denominato « Sistema a riduzione logica per accoppiate », consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate come menzionato al comma sette dell'art. 16 del Regolamento ufficiale del TOTIP. L'ordine delle sei corse del concorso è indicato sulla scheda col numero d'ordine dall'1 al 6, corrispondenti alle successioni delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire l'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Sulle tre parti della scheda sono riprodotti, per ognuna delle sei corse, i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, x, 2, racchiusi in un riquadro. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giuocatore contrassegnando sui tre tagliandi con una x (doppia diagonale) le accoppiate prescelte per ogni corsa. I riquadri non contrassegnati dal segno x da parte del concorrente si intendono non giuocati. Il numero delle colonne del sistema si ottiene moltiplicando il numero di accoppiate giuocato nella prima corsa per il numero delle accoppiate giuocate nella seconda corsa; il prodotto così ottenuto va moltiplicato per il numero delle accoppiate giuocato nella terza corsa e così via sino alla sesta corsa.

Art. 5.

Ogni scheda a riduzione logica partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano, dal computo anzidetto, sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 216. In caso contrario la scheda pareciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine delle singole accoppiate di ogni variante. Ognuna delle accoppiate della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritta nell'ordine una sola volta, le singole accoppiate giuocate della seconda variante vengono invece scritte di seguito nell'ordine, due volte, oppure tre, oppure quattro, ecc. a seconda che la prima variante sia costituita da due, oppure da tre, oppure da quattro, ecc., accoppiate diverse. Il procedimento prosegue in modo analogo a quanto descritto nell'art. 3 del presente regolamento per il caso di sviluppo del sistema integrale. I gruppi di accoppiate di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. Le accoppiate fisse vengono ripetute per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti e quindi annullate le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 6.

Il concorrente indicherà sulla scheda prescelta, oltre al numero ed alla data del concorso, anche il numero di colonne costituenti il sistema.

I segni sopra stabiliti per la formulazione del pronostico sono insostituibili.

Art. 7.

Le tre parti della scheda sulle quali viene formulato il pronostico, all'atto del versamento delle poste, devono essere individuate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di uno speciale bollino composto di tre parti, contrassegnato su ogni parte dal medesimo numero progressivo e recante l'indicazione della sua validità per le sole giuocate sistemistiche.

Art. 8.

Per la partecipazione ai concorsi pronostici con giuocate sistemistiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento ufficiale del TOTIP approvato dal Ministro per le finanze con decreto del 16 febbraio 1952, e modificato con decreto del 26 giugno 1952.

Il Ministro: ANDREOTTI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1956, registro n. 1 Finanze, foglio n. 279, con il quale il dott. Nicola Di Paola è stato nominato membro della Commissione anzidetta in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno con cui, in sostituzione del dott. Nicola Di Paola, destinato ad altra sede, viene designato il dott. Pasquale Fraenza;

Decreta:

E' nominato membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il dott. Pasquale Fraenza, vice prefetto direttore capo della Divisione polizia del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Nicola Di Paola.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 274. — BENNATI

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1958.

Riconoscimento delle finalità assistenziali della Lega navale italiana ai fini dell'applicazione a favore dell'ente stesso delle norme previste dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal presidente della Lega navale italiana intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali dell'ente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, col quale viene concessa agli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, perseguenti finalità assistenziali, l'esenzione dal rapporto limite previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Ritenuto che, in conformità alle norme statutarie la Lega navale italiana ha carattere nazionale, svolge attraverso le dipendenti sezioni e delegazioni compiti di assistenza a favore dei soci iscritti;

Visto l'articolo unico del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dalla Lega navale italiana ai fini della applicazione a favore dell'ente predetto delle norme previste dal citato decreto legislativo 10 luglio 1947, numero 705.

Roma, addì 30 maggio 1958

Il Ministro: TAMBRONI

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.

Contingente nazionale di frumento da conferire agli ammassi per il raccolto 1958.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1958 è stabilito nella quantità massima di 12 milioni di quintali, di cui 2.000.000 di quintali del tipo duro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1958, registro n. 13 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 230 300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3469)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1958, registro n. 13 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 136 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(3468)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1958, registro n. 13 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 17 600 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(3470)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Abolizione delle zone di servitù militari nei terreni limitrofi l'ex forte Morosini agli Alberoni (Venezia)

Con decreto Ministeriale in data 3 maggio 1958, n. 1003, le zone di servitù militari, imposte con regio decreto 23 luglio 1925, n. 1525, nei terreni limitrofi l'ex forte Morosini agli Alberoni (Venezia), sono abolite e di conseguenza le proprietà fondiarie vengono affrancate dall'onere delle servitù militari stesse.

(3410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 29 aprile 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione interessi in data 29-4-1958	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	Eredi di CASTELLANO Giovanni fu Nicola	19-11-52	2286	26- 4-54	179	7- 8-54	4587/2491	7- 6-58	9	246	2.620.000	160.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	GIUSSO Gaspare di Candido .	29-11-52	2663	9-11-55	19	24- 1-56	4588/2492	7- 6-58	9	245	1.010.000	135.000	Id Id.	Id.
3	MONGIO' Diego fu Francesco .	19-11-52	2311	26- 4-54	187	17- 8-54	4589/2493	7- 6-58	9	244	3.150.000	430.000	Id. Id.	Id.
4	PADALINO Antonio fu Domenico e PADALINO Domenico di Giovanni, in parti uguali	19-11-52	2314	17- 5-55	177	3- 8-55	4590/2494	7- 6-58	9	243	575.000	60.000	Id. Id.	Id.
5	PARLATO Felicia fu Michele .	19-11-52	2320	2- 1-56	78	31- 3-56	4591/2495	7- 6-58	9	242	10.710.000	1.405.000	Id. Id.	Id.
6	PARLATO Felicia fu Michele .	19-11-52	2321	29- 5-54	197	28- 8-54	4592/2496	7- 6-58	9	241	8.480 000	825.000	Id. Id.	Id.
7	PARLATO Gioacchino fu Michele	19-11-52	2322	29- 5-54	197	28- 8-54	4593/2497	7- 6-58	9	240	8.970 000	895 000	Id. Id	Id.
8	PERSIO Gennaro fu Francesco (eredi)	19-11-52	2334	1- 3-55	107	10- 5-55	4594/2498	7- 6-58	9	239	2.805 000	380.000	Id. Id.	Id.
9	PERSIO Gennaro fu Francesco (eredi)	19-11-52	2335	2- 4-55	142	22- 6-55	4595/2499	7- 6-58	9	238	765.000	100.000	Id Id	Id.
10	PERSIO Orazio fu Francesco .	19-11-52	2236	1- 3-55	112	16- 5-55	4596/2500	7- 6-58	9	237	1.335 000	115.000	Id Id.	Id.
11	PORRO Nicola fu Nicola . . .	18-12-51	1657	14- 9-54	290	18-12-54	4597/2501	7- 6-59	9	236	11.485.000	2.470.000	Id. Id.	Id.
12	SAMMAURO Cesare fu Giuseppe	19-11-52	2205	7- 5-54	195	26- 8-54	4598/2502	7- 6-58	9	235	530.000	25.000	Id. Id.	Id.
13	SAN MAURO Giuseppe di Cesare	19-11-52	2208	15- 7-54	228	4-10-54	4599/2503	7- 6-58	9	234	2.995.000	215.000	Id. Id.	Id.
14	SCORPIONE Vincenza fu Antonio	19-11-52	2225	7- 5-54	195	26- 8-54	4600/2504	7- 6-58	0	233	1.150.000	70.000	Id. Id.	Id.
15	TARANTINI Italo di Giuseppe .	2- 4-52	274	14- 9-54	290	18-12-54	4601/2505	7- 6-58	9	232	1.850 000	475 000	Id. Id	Id
16	TASCA Francesco di Arturo .	2- 4-52	323	24- 8-54	263	16-11-54	4602/2506	7- 6-58	9	231	6.500.000	695 000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 17 giugno 1958

Visto, p il *Ministro* DATO

(3222)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8 maggio 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti	Reg Agr					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 8-5-1958 N.	Data	N	Foglio	Lire	Lire		
	Opera per la valorizzazione della Sila													
1	BARRACCO Alfonso fu Enrico	22- 9-50	775	15- 7-54	225	30- 9-54	4420/2324	7- 6-58	9	227	64.005.000	11.920.000	Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	BARRACCO Laura fu Enrico .	18-12-51	1438	15- 7-54	228	4-10-54	4712/2616	7- 6-58	9	226	1.125.000	125.000	Id. Id	Id.
3	BARRACCO Laura fu Enrico, maritata CARAFA	12- 8-51	842	15- 7-54	228	4-10-54	4423/2327	7- 6-58	9	224	18.255.000	2.930.000	Id. Id	Id.
4	BARRACCO Laura fu Enrico, maritata CARAFA	12- 8-51	843	15- 7-54	228	4-10-54	4424/2328	7- 6-58	9	225	17.925.000	2.425.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 17 giugno 1958

Visto, p *il Ministro* · BOTTAI ICO

(3223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 2 luglio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,79	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	650,85	651 —	651 —	651,50	651,40	651,52	651,55	651,25	651,50	651,50
Fr. Sv lib.	145,80	145,80	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,8050	145,50	145,80	145,80
Kr. D.	90,03	89,92	89,91	89,945	89,97	89,91	89,94	89,95	89,92	89,90
Kr. N.	86,94	86,91	86,91	86,915	86,90	86,88	86,92	86,75	86,88	86,88
Kr. Sv.	120,22	120,23	120,23	120,24	120,20	120,20	120,23	120,25	120,21	120,20
Fol.	164,53	164,48	164,48	164,50	164,35	164,46	164,48	164,50	164,45	164,45
Fr. B.	12,49	12,4825	12,48625	12,48625	12,48	12,48	12,48375	12,50	12,48	12,48
Fr. Fr.	148,04	148,02	148,05	148,06	148,10	148,04	148,06	148,05	148,03	148,03
Fr. Sv. acc.	142,45	142,375	142,28	142,385	142,40	142,40	142,41	142,40	142,39	142,40
Lst.	1739,25	1738,75	1738,75	1739 —	1738 —	1738,19	1738,80	1739,50	1738 —	1738,75
Dm occ.	148,95	148,87	148,90	148,89	148,87	148,89	148,89	149 —	148,89	148,89
Scell. Aust.	24,06	24,05	24,06	48,05875	24,05	24,06	24,06	24,07	24,06	24,06

Media dei titoli del 2 luglio 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,825
Id. 3,50 % 1902	61,45
Id. 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	83,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,575
Id. 5 % 1936	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 luglio 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,525
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	89,942
1 Corona norvegese	86,917
1 Corona svedese	120,235
1 Fiorino olandese	164,49
1 Franco belga	12,485
100 Franchi francesi	148,06
1 Franco svizzero acc.	142,397
1 Lira sterlina	1738,90
1 Marco germanico	148,89
1 Scellino austriaco	24,059

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove dell'esperimento per il concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva - coefficiente 500), indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1958, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 376, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 79 del 1° aprile 1958, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva coefficiente 500), alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840;

Decreta:

Le prove dell'esperimento per il concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva coefficiente 500), indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 1° aprile 1958, avranno luogo in Roma nei giorni 19, 21, 22, 23, 24 e 25 luglio 1958, nonchè, per la discussione orale, dal successivo giorno 26 luglio 1958 in poi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1958
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 378. — DE PIETRO

(3492)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a duemilatrecentocinquantacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto in materia di personale;

Visto il regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modifiche, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi agli impieghi pubblici;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n 678, recante norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a duemilatrecentocinquantacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso esclusivamente:

a) i commessi avventizi del lotto che esplicano mansioni di aiuto-ricevitori, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'art 172 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, ma forniti della licenza della scuola elementare,

b) il personale volontario che, debitamente autorizzato dalla Intendenza di finanza, presta servizio nelle ricevitorie del lotto con retribuzione a carico del gestore, purchè provvisto di licenza di scuola media inferiore

Sono ritenuti validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici anteriori a quello previsto dal regio decreto 6 maggio 1923, n 1054

Non sono ammessi altri titoli equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, debbono avere compiuto alla data del presente decreto il 18° anno di età e non oltrepassato il 55°, mentre gli aspiranti di cui alla lettera *b*) debbono aver compiuto alla stessa data, il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Art. 4.

Il limite massimo di età, per il personale volontario di cui alla lettera *b*) del precedente art 2, è elevato:

1) a 36 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiate e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) a 40 anni:

a) per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

b) per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive avènti fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

3) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 3), si cumula con quella della lettera *b*) dello stesso n. 3), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 46 anni.

Art. 5.

Al personale volontario di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, è riservato un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, redatta su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato) e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà essere direttamente presentata o fatta pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, via Barberini n 47, Roma, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età;

i) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

l) la dichiarazione che il candidato sia disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione

Il candidato potrà, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede, tra quelle previste dal successivo art. 13 presso la quale desidera sostenere la prova scritta

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, via Barberini n 47, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal predetto Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, ovvero da una Intendenza di finanza.

Art 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per

la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art 11

Art 9

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire all Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine di trenta giorni dalla data dell apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli

A tal fine

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata per l applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati dragaggio mine ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre a seconda dell Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell Esercito e quella di cui alla circolare n 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/O M , del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 e per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana e dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensioni,

i) le madri, le vedove, non rimaritate, e le sorelle (vedove o nubili) di caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto;

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre):

certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cui alle lettere a), b), dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 13.

Gli aspiranti anche se provvisti di titolo di studio debbono sostenere un esame consistente in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà nella compilazione ed illustrazione di un prospetto statistico o di un elaborato contabile che costituisce anche saggio di scrittura.

La prova orale verterà sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto.

La prova scritta del concorso si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà luogo presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Presso la sede di Roma la prova scritta si svolgerà nei locali che saranno a suo tempo indicati sotto la sorveglianza della Commissione esaminatrice.

Per lo svolgimento della prova scritta presso le sedi di estrazione, eccettuata quella di Roma, è costituito un Comitato di vigilanza presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministro e da altri due, di cui uno di ragioneria, designati dall'intendente.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tantò la prova scritta che quella orale sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta e in quella orale.

Ai candidati che nelle due prove abbiano ottenuto una votazione complessiva non inferiore ai dodici ventesimi, sono attribuiti, ai fini del collocamento nella graduatoria di merito del concorso, da uno a tre punti, a seconda della importanza *del titolo posseduto, purchè non inferiore alla licenza di Istituto* d'istruzione secondaria di primo grado e, se commessi avventizi, mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, di effettivo servizio non di ruolo prestato.

Complessivamente il punteggio in aggiunta alla votazione per le prove di esame non può superare i cinque decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti o titoli di precedenza.

A parità di merito o di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di nominare aiuto-ricevitori, per rinunzia dei vincitori del concorso, o per posti resisi vacanti, quelli dichiarati idonei, non oltre però il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di L. 200, se l'autenticazione è fatta dal notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati aiuto-ricevitori ed assegnati a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto delle località che stabilirà il Ministero delle finanze.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle ricevitorie del lotto cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1958
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 319. — BENNATI

ALLEGATO UNICO

Schema esemplificativo della domanda
da redigersi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini, 47 ROMA

Il sottoscritto nato a (Prov. di il .) (1) e residente in (Prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a . . posti di aiuto-ricevitori nella carriera del personale del lotto.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del *seguente titolo di studio: diploma* conseguito presso l'Istituto di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di voler sostenere le prove scritte presso la sede (5).

addì 195

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig. (6)

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente;

deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non avere prestato servizio militare perchè: pur dichiarato «abile arruolato» gode di rinvio in qualità di

(5) Indicare una delle sedi previste nell'art. 13 del bando.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede.

N.B. — L'elevazione del limite massimo di età riguarda solo il personale volontario retribuito dal gestore.

(3377)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.